

TI_GERICHTE 11.2009.84 vom 18. Juli 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-07-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2009.84

FR: TI_GERICHTE 11.2009.84 du 18 juillet 2011

IT: TI_GERICHTE 11.2009.84 del 18 luglio 2011

Regeste

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva

Erwägungen

E. 1

La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata intimata il 29 aprile 2009 ed è pervenuta ai convenuti il giorno successivo. Introdotto entro venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 20 maggio 2009, l'appello in esame è dunque tempestivo. Ricevibile è inoltre la domanda processuale introdotta dagli appellanti il 12 novembre 2010, la facoltà concessa dall'art. 80 cpv. 2 CPC ticinese di sollevare la prescrizione compiuta in corso di causa valendo anche in sede di appello (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 90).

E. 2

e AP 1 chiedono l'audizione del socio e gerente della _____, l'interrogatorio formale dell'amministratore unico della ditta AO 1 e il richiamo di determinati atti dall'Ufficio esecuzione di Lugano per dimostrare che dopo il 14 settembre 2004 non sono stati compiuti atti interruttivi della prescrizione. L'attrice tuttavia non contesta tale circostanza (osservazioni del

E. 7

Gli appellanti si dolgono altresì che gli importi accertati dal perito giudiziario non tengano conto dello sconto del 15.6% concesso dall'attrice all'impresa generale al momento di stipulare il contratto d'appalto. Secondo il Pretore i convenuti non hanno dimostrato l'esistenza di un accordo su un eventuale sconto, “inteso quale deduzione, calcolata in percento dell'importo finale, concessa dall'appaltatore in caso di pagamento immediato o a breve termine della fattura”. L'attrice afferma, da parte sua, di avere già calcolato nelle proprie liquidazioni la mercede pattuita al momento della delibera e non quella dell'offerta, sicché i convenuti pretendono di applicare due volte la stessa riduzione. a) Esistono due tipi di sconti contrattuali: lo “sconto” vero e proprio (Skonto, escompte), il quale consiste in una riduzione percentuale della retribuzione che l'appaltatore concede al committente per incentivarlo a un rapido pagamento della mercede, e il cosiddetto “ribasso” (Rabatt, rabais), che è una semplice riduzione della mercede non connessa a un pagamento immediato o a breve termine della mercede (Gauch , op. cit., pag. 342 n. 1233 e pag. 345 n. 1244). Il mancato pagamento nel termine pattuito fa perdere al committente il diritto allo sconto (Gauch , op. cit., pag. 343 n. 1237; DTF 118 II 64), ma non quello al ribasso (Rep . 1998 pag. 246). Dimostrare l'esistenza di una convenzione in cui sia previsto uno sconto o un

ribasso incombe a chi intende valersi dell'uno o dell'altro (Gauch , op. cit., pag. 342 n. 1233 seg.). b) Il Pretore ha ritenuto che in concreto fosse in discussione uno “sconto” (nel senso sopra descritto), termine usato – invero con scarsa precisione – dagli stessi convenuti. In realtà costoro intendono valersi di un vero e proprio “ribasso”, ossia di una riduzione della mercede offerta rispetto a quella stipulata (risposta, pag. 4; duplica, pag. 3; memoriale conclusivo, pag. 4). Ciò premesso, nel proprio “capitolato e modulo d'offerta” del 22 settembre 2003 l'impresa aveva indicato una mercede complessiva di fr. 382 035.–, senza considerare un eventuale “sconto” del 5% “da concordare” e l'IVA (doc. III-1, 4° foglio, corrispondente al doc. C, 1° foglio e al doc. 4, 5° foglio). La mercede pattuita nel contratto di appalto del 24 novembre 2003 ammonta invece a fr. 289 558.–, senza l'IVA (doc. III-1, 1° foglio, corrispondente al doc. D, 1° foglio e al doc. 4, 2° foglio). c) Come sia stata calcolata la mercede di fr. 289 558.– non è dato di sapere. _____, amministratore unico dell'attrice, ha dichiarato che la differenza tra l'offerta e il contratto “è dovuta a quanto ci è stato deliberato e i lavori che invece, pur avendo fatto l'offerta, non ci sono stati deliberati” (interrogatorio formale del 7 ottobre 2008). In realtà se da un lato è vero che nel contratto d'appalto le parti hanno escluso l'esecuzione dell'intonaco e gli aiuti agli artigiani (doc. III-1, 1° foglio), nel modulo d'offerta i lavori d'intonaco erano stati preventivati in fr. 38 944.–, onde la correzione dell'offerta in complessivi fr. 343 091.– (doc. III-1, “riassunto” a pag. 42). Certa è quindi una differenza di fr. 53 533.–, ma ciò non è sufficiente per desumere l'esistenza di un accordo tra l'impresa generale e l'attrice, né tanto meno per arguire che le due aziende abbiano pattuito tacitamente un ribasso generale del 15.6% per tutte le opere appaltate, comprese quelle supplementari e quelle eseguite a regia. Nel risultato il giudizio del Pretore sfugge dunque alla critica.

E. 8

Gli appellanti chiedono di tenere conto di una riduzione di fr. 306.86 della posizione n. 6.1 del modulo d'offerta (canalizzazioni e formazione di drenaggi) e di fr. 943.93 della posizione n. 120 (opere in calcestruzzo e calcestruzzo armato), per fr. 1250.79 complessivi. In realtà il Pretore ha già applicato tali correttivi agli importi stabiliti dal perito, riducendo da fr. 1227.50 a fr. 920.64 la mercede per le canalizzazioni e formazioni di drenaggi e da fr. 1546.45 a fr. 512.52 quella per le opere di calcestruzzo e calcestruzzo armato (sentenza impugnata, consid. 13.2 e 13.4). Gli interessati non asseriscono che egli sia incorso in errori di calcolo. Al proposito l'appello cade pertanto nel vuoto.

E. 9

Stando agli appellanti occorre ridurre la mercede litigiosa di altri fr. 81 805.50 riguardanti lavori di scavo, demolizioni e riempimenti (riconosciuti dal Pretore per fr. 108 991.85), tali interventi essendo stati eseguiti in subappalto dalla ditta _____. Il Pretore ha rilevato che l'intervento di terzi è stato chiesto dalla ditta medesima, che ne ha assunto i costi (sentenza impugnata, consid. 12 in fine). Ora _____, amministratore unico dell'attrice, ha dichiarato che i lavori di demolizione e scavo sono stati eseguiti dall'attrice medesima, la quale ha “chiamato una ditta per l'aiuto” (interrogatorio formale del 7 ottobre 2008, verbali pag. 2 risposta n. 3), e _____, a quel tempo dipendente dell'impresa generale, che le “opere di scavo a macchina” sono stati svolte “da terzi, un signore tedesco” (deposizione per rogatoria del 26 settembre 2007, 3° foglio in basso, risposta n. 11). Se ne deduce che i lavori di scavo sono stati, almeno in parte, subappaltati a terzi. Tutto si ignora però sul valore delle opere che sono state effettivamente eseguite grazie all’“aiuto” di terzi. Comunque sia, il diritto all'ipoteca legale del subappaltatore sussiste parallelamente a quello

dell'imprenditore che gli ha affidato i lavori (Steinauer, op. cit., vol. III, pag. 271 n. 2869; Schumacher, op. cit., pag. 308 n. 902). Ciò vale anche in caso di subappalti a catena (Schumacher, op. cit., pag. 308 n. 901). L'argomento non giova perciò agli appellanti.

E. 10

Ribadiscono gli appellanti che la demolizione del tetto (fr. 2535.65) e l'esecuzione dei "betoncini" (fr. 5270.50) sono state anch'esse eseguite da terzi, sicché l'attrice non può chiedere la garanzia dell'ipotecale legale. L'assunto non può essere condiviso. Sentito per rogatoria, _____ ha dichiarato invero che al momento in cui l'attrice ha abbandonato il cantiere mancavano ancora il sottofondo dei pavimenti (su cui posare le piastrelle) e che la demolizione del vecchio tetto era stata eseguita dall'impresa generale (deposizione del 26 settembre 2007, 3° foglio verso l'alto, risposta n. 7 e retro del 3° foglio, risposta n. 15). _____, capocantiere dell'impresa stessa, ha confermato tuttavia di avere allestito i "rapportini" di lavoro di cui al doc. Y (deposizione del 12 febbraio 2007, pag. 2 da metà) e in quei documenti figura che il 12, 15 e il 17 dicembre 2003 operai della ditta attrice hanno lavorato alla demolizione del tetto, mentre più oltre risultano "betoncini pavimenti" eseguiti il 7 e 8 luglio 2004 (doc. Y, 1° e 17° foglio). Il perito ha accertato dipoi che per lo "smontaggio tetto" quanto ha calcolato l'impresa corrisponde ai rilievi, che per le opere di "betoncino + rete" i tempi risultano dai rapporti di lavoro e il materiale da due bollettini a regia (referto, pag.

E. 12

Gli appellanti si dolgono, circa il volume delle opere di scavo, che il Pretore non si sia attenuto a quanto stabilito nel contratto, ma abbia ripreso la valutazione del perito, il quale se ne è scostato notevolmente. A loro parere la mercede per le opere relative alla posizione n. 2.7 va ridotta a fr. 7674.10, considerando unicamente un volume di scavo di 190.37 m³ invece di 300 m³. Il Pretore ha accertato che, in corso d'opera, sono state apportate modifiche al progetto originale, le quali secondo il perito hanno comportato – in particolare – un maggior volume di scavo, ciò che giustifica spese supplementari rispetto al preventivo (sentenza impugnata, consid. 12. pag. 9). Con tale motivazione gli interessati non si confrontano né tanto meno contestano che, in corso d'opera, siano state commissionate modifiche, le quali hanno richiesto un maggior volume di scavo. Né essi spiegano perché il Pretore avrebbe dovuto attenersi ai quantitativi indicati dall'esperto da loro interpellato privatamente (doc. 6) invece che ai volumi calcolati dal perito giudiziario. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello riesce finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese).

E. 13

Infine gli appellanti fanno notare che l'istruttoria ha accertato ritardi nell'esecuzione delle opere e che l'attrice ha abbandonato senza giustificazione il cantiere prima di portare a termine i lavori previsti dal contratto. A causa di tale comportamento essi affermano di avere dovuto commissionare le opere mancanti a un'altra impresa, sopportando costi aggiuntivi, come l'istallazione di un nuovo cantiere, il cui costo (a loro dire valutato dal perito in fr. 11 000.–) va dedotto dall'importo della mercede scoperta. Il Pretore ha appurato che, in effetti, nella fattispecie erano intervenuti ritardi sul programma, ma che i convenuti non avevano dimostrato il danno causato dal ritardo e dall'abbandono del cantiere da parte dell'attrice (sentenza impugnata, consid. 14.5). a) Dagli atti risulta che secondo l'impresa generale _____ il cantiere era in ritardo di circa due mesi sulla "tabella di marcia", tant'è che

l'attrice avrebbe tentato di recuperare il ritardo (doc. 10). Anche _____, dipendente dell'impresa generale, ha ricordato che “il programma di lavoro non è stato rispettato” (deposizione del 26 settembre 2007, 2° foglio a tergo in basso, risposta n. 4). Agli atti figura bensì un programma di lavoro, ma non è dato di sapere a chi appartengano le tre sigle apposte sul medesimo (doc. 5). Certo è che il contratto di appalto poi sottoscritto dalla ditta attrice non prevede termini di consegna (doc. III-1), come ha rilevato il perito (referto, pag. 26, risposta n. 3). Né la lettera del 30 aprile 2004 contiene una formale messa in mora della ditta appaltatrice. In circostanze del genere i convenuti non risultano avere dimostrato che la ditta attrice si fosse impegnata a consegnare l'opera entro una determinata scadenza e fosse in mora. b) Quanto all'abbandono del cantiere, l'attrice ha interrotto i lavori dopo avere fissato all'impresa generale un ultimo termine fino al 10 agosto 2004 per pagare gli acconti ancora scoperti di fr. 173 847.80 (doc. V). E il contratto d'appalto prevedeva il versamento di acconti secondo l'avanzamento dei lavori a scadenze mensili, entro il giorno 20 del mese successivo (doc. III-1, 2° foglio). L'abbandono del cantiere da parte dell'attrice non può pertanto dirsi ingiustificato. Sia come sia, contrariamente a quanto affermano gli appellanti, il perito non ha stimato il costo supplementare per l'istallazione di cantiere in fr. 11 000.–. Egli ha osservato che nella liquidazione dell'impresa incaricata di terminare le opere l'importo di tale spesa non è leggibile (nella copia prodotta è stato nascosto: doc. 18), precisando che tale spesa può se mai essere valutata in proporzione rispetto al costo previsto nel contratto di appalto, che era di fr. 11 000.– su una mercede complessiva di fr. 382 035.– (referto, pag. 27 in alto). Neppure gli appellanti indicano quale sarebbe, secondo loro, la spesa calcolata secondo i principi indicati dal perito. Ne discende che, privo di consistenza anche su quest'ultimo punto, l'appello è destinato all'insuccesso.

E. 14

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Gli appellanti rifonderanno alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

E. 15

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 74 282.–) supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.